# WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater*
*Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater*
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malfertheiner
Dott. Alfredo Molinari
Massimo Moser
Dott.com. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti

*Mitarbeiter – Collaboratori*
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Michael Schieder
Dott. Stephanie Vigl


**Circolare**

| | |
|---|---|
| **numero:** | 82i |
| **del:** | 2018-10-15 |
| **autore:** | Andrea Tinti |

A tutti i nostri clienti

## La sospensione dei modelli F24 con compensazioni "a rischio"

Informiamo che **dal prossimo 29.10.2018** l'Agenzia delle Entrate può sospendere[1] per un periodo fino a **trenta giorni,** l'esecuzione di deleghe di pagamento F24 contenenti **compensazioni di crediti** che presentano profili di rischio, con il fine di verificare tali crediti.

### 1 Modelli F24 interessati

Sono interessati da tale potenziale sospensione non la generalità delle **compensazioni,** bensì solo nei confronti di **quelle che presentano evidenti profili di rischio[2]**, anche in base all'esperienza maturata nell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Saranno, quindi **selezionate solo quelle operazioni che**, in base ai dati indicati nei modelli F24 e delle altre informazioni in possesso dell'Agenzia, **presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento[3]**.

Ricordiamo[4] a tale proposito, ad esempio, il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo e non pagati nei termini, di ammontare superiore a Euro 1.500[5].

### 2 Procedura di sospensione

#### 2.1 Come avviene la sospensione

Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **con apposita ricevuta**, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa[6]. Nella medesima ricevuta viene indicata anche

1 Come previsto dall'art. 37, c. 49-ter DL 223/2006 e dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, n. 195385

2 Al fine di selezionare le posizioni a rischio, l'Agenzia utilizzerà i criteri individuati con il Provvedimento 28.8.2018, ovvero: tipologia del debito pagato; tipologia del credito compensato; coerenza dei dati indicati nel mod. F24; dati presenti nell'Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24; analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24; **pagamento di debiti iscritti a ruolo** ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

3 Ciò si evince dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate a un'interrogazione Parlamentare, ovvero quella del 27.9.2018, n. 5-00537.

4 Vedasi la nostra circolare n. 21 del 19.2.2018

5 La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell'importo die debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

6 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento.

### 2.2 Cosa avviene durante la sospensione

Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e **può essere richiesto l'annullamento** della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento (di cui rispettivamente ai successivi punti 2.3 e 2.4), il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.

Di conseguenza[7], al contribuente è comunque consentito di:

- chiarire la propria posizione;
- ottenere, anche in anticipo rispetto al periodo massimo di sospensione, la finalizzazione del pagamento, senza sanzioni.

### 2.3 Esito negativo

Se in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica **lo scarto** del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite **apposita ricevuta**, indicandone anche la relativa motivazione.

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

### 2.4 Esito positivo

Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

a) in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
b) se il modello F24 presenta saldo positivo, l'Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

### 2.5 Nessuna comunicazione

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

### 2.6 Tutele contro la comunicazione di scarto

Qualora il contribuente non ritenga corretta la comunicazione di scarto del modello F24, tale atto dovrebbe essere impugnabile davanti alla competente Commissione tributaria provinciale. In ogni caso, sarà impugnabile la cartella di pagamento notificata a fronte dell'omesso versamento derivante dallo scarto del modello F24. La convenienza delle contromisure da prendere (ricorso contro la comunicazione di scarto o contro la cartella) è da valutare caso per caso.

7 Come ha spiegato l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interrogazione parlamentare del 27.9.2018, n. 5-00537,

## 3 Sanzioni

In caso di scarto del modello F24, l'Agenzia delle Entrate[8] aveva affermato che "*la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento*".
Sono quindi applicabili:

- le sanzioni per ritardati od omessi versamenti[9]
- le riduzioni delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso[10].

Ricordiamo tuttavia di tenere presente che non sempre sarà possibile rimediare alle conseguenze negative del rigetto della compensazione attraverso il ravvedimento. Ciò ad esempio è il caso di pagamenti necessari per accedere a regimi opzionali, quali le rivalutazioni di partecipazioni e terreni, oppure quelli relativi alle rate per accertamento con adesione. In tali casi consigliamo dunque di non avvalersi dell'istituto della compensazione dei crediti fiscali.

## 4 Considerazioni finali

È quindi importante verificare immediatamente dopo la trasmissione della delega di pagamento F24, sulla quale avviene la compensazione, l'apposita ricevuta trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha inviato il modello F24, in modo da prendere gli opportuni provvedimenti del caso.

Consigliamo ai nostri clienti che presentano i modelli F24 in autonomia di comunicare al nostro studio tempestivamente eventuali crediti oggetto di scarto, in modo che il nostro studio possa gestire correttamente gli stessi anche in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA o altre.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*
*Winkler & Sandrini*
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

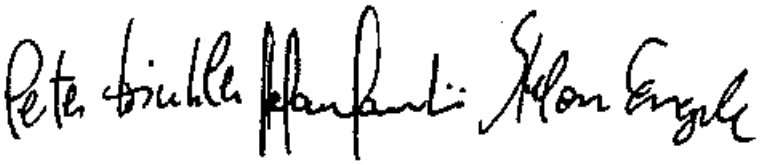

8 nel corso di Telefisco dell'1.2.2018
9 di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97
10 ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97